

REPERTORIO N. 10226

RACCOLTA N. 8324

VERBALE DI RIUNIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

**"FONDAZIONE ATTILIO ED ELENA GIULIANI O.N.L.U.S."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di febbraio

(11 febbraio 2021)

Alle ore undici e trenta minuti

In Sora, alla via Principe Umberto n. 8, nel mio studio.

Innanzi a me Matteo Baldassarra, Notaio in Sora, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Cassino

E' PRESENTE:

- l'avv. PELLEGRINI Francesco, nato a Cosenza in data 21 febbraio 1946 il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Direttore Generale, Amministratore Straordinario e legale rappresentante in carica della **"FONDAZIONE ATTILIO ED ELENA GIULIANI O.N.L.U.S."**, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di Roma 97655700587, Partita IVA 11916561001, R.E.A. 1399371, riconosciuta con Decreto n. 837 del 2011 (appresso denominata anche "Fondazione"), domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, giusta i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione allo stesso spettanti in forza dell'art. 20 del vigente Statuto sociale e del "verbale di ricognizione" del 3 novembre 2020, che in copia per estratto au-

tentico da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendo il verbale, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1.1) Modificazioni dello Statuto della Fondazione;

2.2) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto che assume la direzione della presente riunione l'avv. Francesco PELLEGRINI il quale, premesso e constatato:

a.a) che in data 29 ottobre 2020 è deceduto in Roma il dott. Sergio GIULIANI, nato a Cosenza il giorno 1 febbraio 1931, Fondatore, presidente del Commissario Straordinario, presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione;

b.b) che l'art. 20 dello Statuto prevede "1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal codice civile per le fondazioni riconosciute. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente. 3. La carica di Presidente non è incompatibile con lo svolgimento di incarichi e funzioni pubbliche. 4. In caso di dimissioni del Direttore

Generale e/o del Fondatore dalla carica di Presidente, ovvero in caso di permanente impedimento giudizialmente accertato o di decesso del Direttore Generale e/o del Fondatore medesimi, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi decaduto. Al fine di garantire la continuità e la corretta funzionalità delle attività della Fondazione, in tal caso, automaticamente e senza formalità, verranno assegnati al Direttore Generale in quel momento carica (nel caso di morte o impedimento del Presidente) o al membro notaio del Commissario Straordinario (in caso di morte o impedimento del Direttore generale) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nessuno escluso, da esercitare previo parere del membro avvocato (nel solo caso di morte o impedimento del Direttore Generale), nonché la legale rappresentanza della Fondazione nell'esercizio dei poteri assegnati, per un periodo non superiore a giorni 180 decorrenti dal verificarsi dell'evento. Rimane fermo, durante il suddetto periodo, il potere di rilasciare a terzi procure speciali per singoli atti o categoria di atti. 5. Entro il termine sopra indicato, il Direttore Generale in quel momento in carica (nel caso di morte o impedimento del Presidente) o il membro notaio del Commissario Straordinario (in caso di morte o impedimento del Direttore generale) dovrà provvedere, con atto pubblico, alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione, scegliendo, previo parere del membro avvocato (nel solo caso di morte o impe-

dimento del Direttore Generale), i relativi componenti tra personalità che possano vantare almeno uno dei seguenti requisiti: - comprovata competenza nelle attività svolte dalla Fondazione negli ultimi 5 anni; - pregressa collaborazione con la Fondazione negli ultimi 5 anni; - esperienze in istituzioni e imprese culturali pubbliche e private, con particolare riferimento al territorio della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza”;

c.c)che a far data dal 29 ottobre 2020, data del decesso del Fondatore, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nessuno escluso, spettano al comparente in qualità di Direttore Generale e Amministratore Straordinario della Fondazione;

d.d)che il comparente, Direttore Generale in carica alla data del decesso del Fondatore, ha assunto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione allo stesso spettanti in forza dell’art. 20 del vigente Statuto sociale, con verbale di ricognizione del 3 novembre 2020,che allegato in copia per estratto autentico al presente atto sotto la lettera **“A”**;

e.e)che è intenzione del comparente Direttore Generale e Amministratore Straordinario della Fondazione modificare il vigente Statuto sociale, al fine di garantire una migliore funzionalità delle attività della Fondazione;

f.f)che è intenzione del comparente Direttore Generale e Ammi-

nistratore Straordinario della Fondazione procedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominando i nuovi componenti;

premesse quanto sopra, il Direttore Generale e Amministratore Straordinario della Fondazione

DELIBERA

1.1) di modificare gli artt. 1, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18 e 20 del vigente statuto e di approvare pertanto un nuovo testo dello Statuto della Fondazione con le modifiche testé apportate, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", e di delegare fin d'ora l'avv. PELLEGRINI Francesco ad apportare allo Statuto testé approvato tutte quelle modifiche, soppressioni e integrazioni che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o delle persone giuridiche;

2.2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, che la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) componenti per la durata di anni dieci a decorrere dalla data della prima riunione di insediamento dopo la nomina. Vengono nominati quali membri del Cda i signori:

- PELLEGRINI Francesco, nato a Cosenza in data 21 febbraio 1946, codice Fiscale PLL FNC 46B21 D086L quale Consigliere con funzione di Presidente;

- GAMBARO Giovanni, nato a Noale (VE) in data 14 novembre

1954, codice Fiscale GMB GNN 54S14 F904K quale Consigliere;

- PELLEGRINI Walter, nato a Nicastro (Lamezia Terme) in data 1 giugno 1953, Codice Fiscale PLL WTR 53H01 M208K, quale Consigliere;

- MUNGARI Santo Emanuele, nato a Crotone (KR) in data 27 gennaio 1971, Codice Fiscale MNG STM 71A27 D122I quale Consigliere;

- CATANESE Ermelinda, nata a Castrovillari (CS) in data 21 febbraio 1950, Codice Fiscale CTN RLN 50B61 C349B, quale consigliere

i signori Pellegrini Francesco, e Catanese Ermelinda accettano la carica loro conferita dichiarando non sussistere cause di ineleggibilità.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente accertati e proclamati i risultati dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e cinquanta minuti.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della fondazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente, che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Consta di due fogli per sette pagine scritti con mezzo elet-

tronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completati da me Notaio.

Viene sottoscritto alle ore dodici e dieci minuti

F.to Francesco Pellegrini

F.to Matteo Baldassarra (sigillo)

All. "B" al Rep. 10226

Racc. 8324

STATUTO della FONDAZIONE "Attilio ed Elena GIULIANI"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Articolo 1 - (Costituzione e sede)

1. È costituita la fondazione di diritto privato denominata **«Attilio ed Elena GIULIANI O.N.L.U.S.»**, in breve anche **«Fondazione GIULIANI O.N.L.U.S.»**, d'ora innanzi nel presente statuto indicata semplicemente come «Fondazione». A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione GIULIANI, a seguito dell'abrogazione degli articoli da 10 a 29 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, sarà disciplinata integralmente, quale Ente del Terzo Settore, dalla normativa contenuta nel suddetto decreto 3 luglio 2017 n. 117, perdendo la locuzione "O.N.L.U.S." e assumendo nella propria denominazione, a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito, la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), di cui si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In particolare, in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero

del Lavoro del 27 dicembre 2018 n. 20, a decorrere da detto termine e subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la seguente denominazione: "Fondazione Attilio ed Elena Giuliani E.T.S.", in breve anche "Fondazione Giuliani E.T.S."

2. La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ente indipendente e apartitico, senza finalità di lucro; il presente statuto, parte integrante dell'atto di fondazione, disciplina il funzionamento dell'ente.

3. La Fondazione ha sede legale in Roma e può istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, in Italia e all'estero.

#### Articolo 2 - (Scopo e attività della Fondazione)

1. La Fondazione ha come scopo quello di: - organizzare e gestire attività culturali o artistiche di interesse sociale, incluse attività museali, editoriali e di promozione e diffusione della cultura sotto qualsiasi forma; - promuovere e svolgere attività di formazione con iniziative di sostegno a favore di giovani meritevoli e in condizioni di disagio economico, anche mediante l'erogazione di borse di studio o altre liberalità; - promuovere e sostenere progetti di ricerca scientifica di interesse sociale particolarmente orientati all'approfondimento delle problematiche economiche e sociali del mezzogiorno d'Italia, da svolgersi a opera e d'intesa con università, enti di ricerca e altre istituzioni culturali nazionali, pubblici o privati; - promuovere e sostenere mediante



erogazione di liberalità la realizzazione di progetti di costruzione e riqualificazione delle sedi che ospitano istituzioni scolastiche e culturali, con particolare riguardo a quelle situate nel mezzogiorno d'Italia, favorendo idonee forme di collaborazione con gli enti istituzionali regionali e locali competenti; - promuovere e sostenere progetti di imprenditorialità giovanile finalizzati allo sviluppo occupazionale nel mezzogiorno d'Italia, con particolare riguardo al territorio della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza; - promuovere e sostenere progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio artistico, architettonico e ambientale nazionale, con particolare riguardo a quello compreso nel territorio della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza.

2. La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera nei settori della beneficenza, dell'istruzione e formazione, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico e della promozione della cultura e dell'arte.

3. A tal fine, tra le altre cose, la Fondazione - con la denominazione di "Progetto Villa Rendano" - organizza e gestisce attività culturali o artistiche, incluse attività museali ed editoriali, effettua e promuove studi e ricerche, convegni, seminari di studio dibattiti e tavole rotonde sui temi oggetto dello scopo ed eroga contributi e borse di studio a persone o enti meritevoli.

4. La Fondazione - nell'ambito delle attività del "Progetto Villa Rendano" - istituisce e gestisce un museo multimediale della storia della città di Cosenza denominato "Consentia Itinera".

5. La Fondazione collabora ad attività promosse da altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri.

6. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nei precedenti commi del presente articolo, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 3 - (Durata)

1. La Fondazione ha durata indeterminata; lo scioglimento è regolato dalla legge italiana e dal presente statuto.

#### Articolo 4 - (Emblema)

1. L'emblema della Fondazione è adottato a norma di statuto.

### TITOLO II - PATRIMONIO, FONDATORI E PATROCINATORI

#### Articolo 5 - (Fondatore Emerito)

1. Il dott. Sergio GIULIANI nato a Cosenza il 1° febbraio del 1931 e scomparso a Roma il 29 ottobre 2020, che ha fondato, costituito e sovvenzionato in vita la Fondazione, assume la qualifica di «Fondatore Emerito».

#### Articolo 6 - (Patrocinatori)

1. Ciascuna persona fisica e giuridica, pubblica o privata, che si obbliga a erogare alla Fondazione, in ragione d'anno, il contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione assume la qualifica di «Patrocinatore», con i diritti e i doveri

stabiliti nello statuto.

2. La qualifica di Patrocinatore è confermata annualmente, previo accertamento dell'avvenuto pagamento del contributo annuale.

3. Il Patrocinatore, il cui nome sarà menzionato nell'elenco ufficiale dei Patrocinatori della Fondazione, ha diritto di proporre al Presidente l'organizzazione di eventi, convegni, seminari e ogni altra iniziativa nell'ambito degli scopi della Fondazione.

#### Articolo 7 - (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposte dai Fondatori e dai Patrocinatori, in sede di costituzione o successivamente; - dai contributi in denaro, beni mobili e immobili, da chiunque conferiti, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant'altro corrisposto da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, accettate dalla Fondazione; - dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio; - da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari; - dai corrispettivi per prestazioni; - da contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali.

2. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### TITOLO III - DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

#### Articolo 8 - (Organi)

1. Sono organi della Fondazione: a. il Consiglio di Amministrazione; b. il Presidente; c. il Direttore Generale; d. l'Organismo di Garanzia; e. il Comitato Scientifico; f. l'Organo di controllo; g. il Revisore dei Conti (se istituito).

#### Articolo 9 - (Consiglio di Amministrazione)

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5) membri, compreso il Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica dieci (10) anni, che decorrono dalla data della prima riunione di insediamento dopo la nomina, e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il primo Consiglio di Amministrazione è interamente nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.

4. Alla scadenza del termine di durata del mandato consiliare per qualsiasi causa, i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Organismo di Garanzia.

5. Il Consiglio di Amministrazione, sessanta (60) giorni prima

alla scadenza del termine di durata del mandato consiliare, convoca l'Organismo di Garanzia che deve procedere alla nomina.

6. Sino all'accettazione della carica dei nuovi consiglieri nominati dall'Organismo di Garanzia, la Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione scaduto in regime di proroga che, in tal caso, può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

7. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione nomina, per cooptazione, i consiglieri mancanti, che cessano dall'ufficio alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

8. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e l'Organismo di Garanzia procede alla nomina.

9. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per gravi irregolarità nella gestione su decisione dell'Organismo di Garanzia.

10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano. In ogni caso, deve essere convocato su richiesta congiunta di almeno tre (3) consiglieri.

11. Il Consiglio di Amministrazione: a. nomina e revoca il Presidente; b. stabilisce le linee operative della Fondazione;

c. approva il "bilancio preventivo" e il "rendiconto consuntivo" per ciascun esercizio finanziario e, qualora vengano a sussistere le condizioni di cui al successivo art. 17.9 del presente statuto, il "bilancio sociale" di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; d. delibera sull'ammontare dei contributi dei Patrocinatori; e. delibera il compimento di atti di straordinaria amministrazione, su proposta del Presidente; f. delibera sulle proposte di modifica dello statuto e di scioglimento della Fondazione da sottoporre alla approvazione dell'Organismo di Garanzia; g. delibera inoltre su tutte le materie sottoposte al suo esame.

12. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci.

13. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per iscritto, mediante un avviso - da inviarsi ai consiglieri almeno sette (7) giorni prima della riunione - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle questioni e degli argomenti da trattare.

14. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ma in caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

15. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che sia consentito accertare l'identità degli intervenuti e il re-

golare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, dandone atto nei relativi verbali.

16. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra personalità illustri in campo nazionale e internazionale, un Presidente Onorario senza poteri gestori e privo di rappresentanza legale; il Consiglio di Amministrazione, inoltre, su proposta del Presidente, nomina tra i propri componenti un Vicepresidente, determinandone poteri e facoltà nell'atto di nomina.

17. In caso di dimissioni ovvero di permanente impedimento giudizialmente accertato o di decesso del Presidente, il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente nella sua interezza e verrà ricostituito secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto.

18. In applicazione dell'art. 2382 c.c., non possono essere nominati consiglieri - e se nominati decadono dal loro ufficio - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

19. Una volta istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i consiglieri di amministrazione eletti, entro trenta

(30) giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

20. Al conflitto di interessi dei consiglieri di amministrazione si applica l'art. 2475-ter c.c.

#### Articolo 10 - (Presidente)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica per il tempo di permanenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale della Fondazione e ha il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione; una volta istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le limitazioni del potere generale di rappresentanza attribuito al Presidente non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni: a. sovrintende alla realizzazione dei programmi e delle attività della Fondazione sulla base delle linee generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; b. amministra il patrimonio e compie tutti gli atti di ordinaria ammi-



nistrazione che ritenga opportuni per l'attuazione dello scopo  
fondazionale, esclusi soltanto quelli che il presente statuto  
riserva tassativamente al Consiglio di Amministrazione; c.  
sottopone alla decisione del Consiglio di Amministrazione il  
programma annuale di attività e il compimento degli atti di  
straordinaria amministrazione; d. propone la nomina o la revo-  
ca del Direttore Generale; e. relaziona i «Patrocinatori» sul-  
lo svolgimento delle attività; f. predispone il progetto di  
"bilancio preventivo" e di "rendiconto consultivo" e, qualora  
vengano a sussistere le condizioni di cui al successivo art.  
17.9 del presente statuto, il progetto del "bilancio sociale"  
di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sottopo-  
nendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; g.  
può proporre al Consiglio di Amministrazione la determinazione  
dell'ammontare dei contributi dei Patrocinatori e le modifiche  
dello statuto.

4. Il Presidente, in ogni caso, sovrintende alle attività ge-  
nerali della Fondazione e attua le deliberazioni del Consiglio  
di Amministrazione.

5. Il Presidente nomina l'Organismo di Garanzia.

#### Articolo 11 - (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presiden-  
te, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella  
quale sono stabiliti i compiti e le funzioni nonché la durata  
dell'incarico.

2. Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione organizzativa e finanziaria della Fondazione e opera secondo le linee stabilite dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Direttore Generale in qualsiasi tempo per giusta causa.

4. Il Direttore Generale può essere scelto solo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può attribuire al Direttore Generale la legale rappresentanza della Fondazione, specificando gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti.

#### Articolo 12 - (Organismo di Garanzia)

1. L'Organismo di Garanzia è costituito da un (1) componente che dura in carica dieci (10) anni.

2. Il componente dell'Organismo di Garanzia è scelto e nominato dal Presidente della Fondazione, con propria deliberazione assunta in forma di atto pubblico con l'assistenza del notaio.

3. In caso di dimissioni, permanente impedimento accertato giudizialmente o decesso del componente dell'Organismo di Garanzia nel periodo della durata della carica, il Presidente procede alla sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina.

4. All'Organismo di Garanzia spetta assumere, in via esclusiva e con atto pubblico, le seguenti decisioni: i. approvare la

proposta di modificazione dello Statuto della Fondazione avanzata dal Consiglio di Amministrazione nonché eventuali operazioni di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione; ii. disporre la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra personalità che possano vantare almeno uno dei seguenti requisiti: - comprovata competenza nelle attività svolte dalla Fondazione negli ultimi cinque (5) anni; - pregressa collaborazione con la Fondazione negli ultimi cinque (5) anni; - esperienze in istituzioni e imprese culturali pubbliche e private, con particolare riferimento al territorio della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza; iii. esercitare i poteri transitori di cui al successivo art. 20; iv. disporre la revoca del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità nella gestione.

5. L'Organismo di Garanzia assume le decisioni su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero al verificarsi delle condizioni previste nel presente statuto.

6. Nel caso in cui l'Organismo di Garanzia, per qualsiasi causa, non sia costituito o non riesca a deliberare, le decisioni ad esso spettanti saranno rimesse ad arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza di uno degli organi della Fondazione; l'arbitro così designato deciderà in via irrituale, secondo diritto e senza formalità, e la decisione dell'arbitro sarà vincolante per la Fondazione.

Articolo 13 - (Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo tecnico-scientifico della Fondazione e ha la funzione di supportare gli organi della Fondazione nella realizzazione ed esecuzione delle attività istituzionali e, in particolare, di quelle comprese con la denominazione di "Progetto Villa Rendano". Il Presidente della Fondazione d'intesa con il Direttore generale nomina il Direttore del "Progetto Villa Rendano".

2. Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente e da un numero indeterminato di componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, che durano in carica a tempo indeterminato e sono revocabili in qualsiasi momento per disposizione del Presidente della Fondazione, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente del Comitato Scientifico svolge la funzione di coordinamento dell'organo.

4. Il Comitato Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente del Comitato Scientifico e il suo funzionamento è stabilito con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Comitato Scientifico, inoltre, si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

6. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano di diritto il Presidente della Fondazione e il Direttore del "Progetto Villa Rendano".

7. Il Presidente del Comitato Scientifico o un suo delegato

deve riferire in ordine alle attività svolte ogni qual volta venga richiesto dal Presidente della Fondazione.

8. Il Presidente della Fondazione può istituire all'interno del Comitato Scientifico dipartimenti per aree tematiche e scientifiche riferibili alle attività istituzionali.

9. Ai componenti del Comitato Scientifico, quando convocati, è riconosciuto il rimborso spese di viaggio documentate nonché un gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

10. Al fine di stabilire le linee generali di mission e vision del museo "Consentia Itinera", all'interno del Comitato Scientifico è istituito un apposito dipartimento, denominato "Comitato Scientifico del Museo "Consentia Itinera".

11. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore del museo "Consentia Itinera" scegliendolo tra i componenti del Comitato Scientifico del Museo "Consentia Itinera".

#### Articolo 14 - (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo ha struttura monocratica ed è nominato dal Commissario Straordinario, che dovrà selezionarlo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c.

2. L'Organo di controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguata

tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui il soggetto che ricopre la funzione di controllo sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni per la sua redazione obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il bilancio sociale medesimo, in tal caso, darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo); - può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; - può agire ai sensi dell'art. 2409 c.c. nei confronti dell'organo amministrativo.

3. All'Organo di controllo, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 c.c.

#### Art. 15 - (Revisore dei Conti)

1. Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei conti o una socie-

tà di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che svolgerà attività di controllo contabile; l'obbligo di permanenza del revisore legale dei conti o della società di revisione legale cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con conseguente ripristino della competenza dell'Organo di controllo.

2. Alla nomina del Revisore dei Conti provvede il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica per tre (3) esercizi finanziari e può essere confermato nell'incarico.

4. Il Revisore dei Conti effettua le ispezioni almeno una (1) volta l'anno e ogni volta che lo richiede il Presidente; delle ispezioni redige processo verbale che viene trascritto in apposito libro tenuto a propria cura presso la sede della Fondazione.

5. Il Revisore dei Conti non può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se non da questo autorizzato.

#### Art. 16 - (Responsabilità)

1. I consiglieri di amministrazione, il componente o i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali, del fondatore e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compati-

bili.

TITOLO IV - NORME DI BILANCIO, LIBRI SOCIALI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17 - (Esercizio finanziario)

1. La Fondazione ha l'obbligo di redigere annualmente un "bilancio preventivo" e un "rendiconto consuntivo".

2. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il "bilancio preventivo" di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro due (2) mesi prima dell'inizio dell'esercizio medesimo; il "rendiconto consuntivo" di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, salvo proroga di ulteriori due (2) mesi in caso di particolari esigenze.

4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale



le, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione siano di entità inferiore a 220.000,00 (duecentoventimila/00) euro annui, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

8. La Fondazione dovrà depositare il bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'istituzione e dell'iscrizione al Registro medesimo.

9. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione superino la soglia di 1 milione di euro, dovrà essere predisposto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'istituzione e dell'iscrizione al medesimo, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

10. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione superino la soglia di 100.000,00 (centomila/00) euro annui, dovrà essere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato sul sito internet della Fondazione medesima l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti.

Art. 18 - (Libri sociali)

1. La Fondazione dovrà tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali.

2. I libri medesimi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Tutti i componenti degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi all'organo di riferimento.

Articolo 19 - (Scioglimento e liquidazione)

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che nomina uno o più liquidatori.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è tenuto a nominare i liquidatori in conformità alle eventuali disposizioni testamentarie del Fondatore.

3. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altri enti del Terzo Settore, scelti e individuati dal Fondatore con disposizione testamentaria oppure dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previo in ogni caso il parere favorevole che, nelle more

dell'istituzione dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 20 - (Disposizioni finali, transitorie e speciali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

3. La carica di Presidente non è incompatibile con lo svolgimento di incarichi e funzioni pubbliche.

4. In caso di dimissioni, permanente impedimento giudizialmente accertato o decesso del Presidente, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi decaduto e in tal caso, automaticamente e senza formalità, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nessuno escluso, nonché la legale rappresentanza della Fondazione sono assegnati ed esercitati dall'Organismo di Garanzia a fine di garantire la continuità e la corretta funzionalità delle attività della Fondazione, per un periodo non superiore a giorni centottanta (180) decorrenti dal verificarsi dell'evento.

5. In ogni caso, l'Organismo di Garanzia dovrà provvedere, con atto pubblico ed entro il termine indicato al precedente com-

ma, alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della  
Fondazione scegliendo e nominando i nuovi componenti nel ri-  
spetto dei requisiti indicati all'art. 12, comma 4, del pre-  
sente statuto.

6. Rimane fermo, durante il suddetto periodo, il potere  
dell'Organismo di Garanzia di rilasciare a terzi procure spe-  
ciali per singoli atti o categorie di atti.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Sora, li 2 marzo 2021

Firmato digitalmente:Matteo Baldassarra Notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma, Prot. n. 204354/01 del 6 dicembre 2001.